

REGOLAMENTO (CEE) N. 2185/93 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 1993
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
 visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2120/93 della Commissione (4);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2120/93 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgronato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 63,782 ECU/100 kg.

2. Tuttavia, l'importo dell'integrazione sarà confermato o sostituito a decorrere dal 4 agosto 1993 per tener conto delle conseguenze del regime relativo ai quantitativi massimi garantiti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

(2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

(3) GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.

(4) GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 50.